

Art. 1 Denominazione e sede

Il Museo Carsico, Geologico e Paleontologico OdV, è un'organizzazione di volontariato non riconosciuta, che si è costituita in Monfalcone con atto notarile, il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 1980; apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Monfalcone.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Statuto e regolamento

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- la raccolta di reperti fossili e minerali e la loro esposizione al pubblico, nel più rigoroso rispetto delle leggi vigenti in materia;
- la promozione e il sostegno dello studio della geologia, della mineralogia, e della paleontologia con particolare riferimento alla zona carsica e regionale.
- la schedatura il restauro e la catalogazione dei reperti fossili dei quali attualmente ha l'affidamento temporaneo;
- la schedatura e la catalogazione dei minerali facenti parte della nostra collezione
- la divulgazione scientifica dei risultati ottenuti mediante pubblicazioni periodiche e non;
- la promozione della conoscenza e dell'aggiornamento culturale della geologia, della mineralogia e della paleontologia mediante l'organizzazione di tavole rotonde, convegni ed interventi didattici presso altre associazioni, Enti scuole.
- attività didattica di formazione rivolta ai propri soci, scolaresche e ad altre associazioni analoghe che ne facciano richiesta;
- la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente carsico in tutti i suoi aspetti, anche promuovendo iniziative a carattere ecologico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 Collaborazione ed adesioni

L'organizzazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti o associazioni al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate;

L'organizzazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

Art. 6 Associati

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza

si pronunci l'assemblea (oppure* altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero dei soci illimitato e comunque il numero degli associati, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (* è ammessa previsione diversa). Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 Qualità di volontario

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 9 Categorie degli associati e membri

I soci per posizione, attività e forma contributiva si distinguono in:

- Socio fondatore, spetta a tutti i soci che hanno apposto la propria firma sull'atto costitutivo dell'organizzazione; Hanno diritto di voto e possono essere eletti nell'organo di amministrazione.

- Socio sostenitore, è colui che, pur ritrovandosi nelle finalità statutarie, per mancanza di disponibilità di tempo o lontananza dalla sede operativa, non riesce a partecipare concretamente alle attività dell'organizzazione, ma intende sostenerla anche solo con contributo economico. Tale contributo viene fissato dall'assemblea annualmente. Hanno diritto di voto e possono essere eletti nell'organo di amministrazione.

- Soci ordinari, coloro che non rientrano nelle precedenti categorie e svolgono gratuitamente le attività annualmente programmate. Hanno diritto di voto e possono essere eletti nell'organo di amministrazione.

- Socio onorario, titolo spettante ai soci ordinari che per la frequentazione assidua all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Vengono proposti dal presidente, dall'organo di amministrazione o da almeno un terzo degli iscritti e nominati con voto dall'assemblea. Hanno diritto di voto e possono essere eletti nell'organo di amministrazione.

- Membro onorario, titolo puramente onorifico spettante a liberi cittadini che per cultura, attività, posizione, diano lustro all'organizzazione ed alle sue attività, vengono proposti dal presidente, dall'organo di amministrazione o da almeno un

terzo degli iscritti e nominati con voto dall'assemblea; ai membri onorari non è richiesta nessuna forma contributiva né di iscrizione annuale; possono anche partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Si precisa che i "membri" sono liberi cittadini e non appartengono a nessuna categoria con la quale vengono riconosciuti i soci dell'ente.

Art. 10 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Oltre che per i casi previsti dalla legge è possibile la recessione o l'esclusione del socio:

- che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- che non abbia effettuato il versamento della quota sociale per almeno due anni;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- per venir meno al perseguimento degli scopi sociali con la non osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'organizzazione o fomentare dissidi e disordini tra gli associati.

L'organo di amministrazione verifica i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittima il recesso o l'esclusione e li sancisce con apposita deliberazione, che deve essere comunicata agli associati destinatari tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

All'associato al quale è stato notificato il recesso per mezzo lettera raccomandata, vengono concessi giorni 15 per la presentazione eventuale delle contro deduzioni.

L'associato, che intende recedere dall'organizzazione, deve dare apposita comunicazione scritta all'organo di amministrazione, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

L'associato non ha diritto al rimborso dei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Ar. 11 Organi sociali

Gli organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- l'Organo di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
- il comitato scientifico (eventuale).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione."

Art. 12 Assemblea degli associati

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente o da un presidente nominato dall'assemblea.

- È convocata almeno una volta all'anno ed entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- Ogni qualvolta il presidente ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuo (fondatori, sostenitori, ordinari e onorari) e dai membri onorari senza diritto di voto.

La partecipazione all'assemblea può avvenire anche tramite delega, ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 13 Compito dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata (i 2/3 dei soci), sulle modificazioni dello Statuto.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."

Art. 14 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio tutti i soci, compreso l'organo di amministrazione, hanno diritto di voto. Gli amministratori non hanno diritto di voto in situazioni che riguardano la loro responsabilità.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile).

Art. 16 L'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati / oppure possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione e viene nominato alla prima riunione dell'organo di amministrazione eletto assieme agli altri componenti, dall'assemblea.

L'organo di amministrazione di nuova nomina, elegge alla prima riunione il presidente e le altre cariche sociali nel suo seno a maggioranza dei voti;

L'organo di amministrazione nomina, il responsabile delle collezioni o conservatore, affidando l'incarico ad altro membro scelto tra gli associati, il quale mantiene, in seno al consiglio stesso, solo voto consultivo. L'incarico di responsabile delle collezioni, in alternativa può essere affidato ad un membro dell'organo di amministrazione stesso. L'organo di amministrazione può chiamare a far parte dello stesso altri 2 membri in qualità di esperti, i quali possono esprimersi solamente con voto consultivo.

Il consiglio si riunisce almeno una volta al mese secondo modalità che dovranno essere concordate la prima riunione dell'organo di amministrazione di nuova nomina. Può altresì essere convocato dal presidente con preavviso di almeno 8 giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'assemblea degli associati. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo esclusivo all'assemblea.

L'organo di amministrazione può proporre all'assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell'organizzazione, dei Regolamenti interni.

Il consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 17 Libri sociali

L'organizzazione è tenuta a predisporre obbligatoriamente i seguenti libri:

- il libro degli associati o aderenti (tenuto a cura dell'organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e dell'organo di controllo;
- il libro dei bilanci o registro dello stato patrimoniale;
- l'elenco delle attrezzature in dotazione acquistate con finanziamento pubblico o frutto di donazioni da parte di privati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'organizzazione.

Art. 18 Il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto tra i componenti dell'organo di amministrazione alla prima riunione a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato e di conseguenza dell'organo di amministrazione, il

presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 20 Revisore legale dei conti

"Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti."

Art. 21 Revisori dei conti

Se ritenuto opportuno, l'assemblea può eleggere e/o nominare ogni tre anni, assieme all'organo di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti formato da tre membri che possono essere anche esterni all'associazione. Esso elegge nel suo seno il proprio presidente.

Il collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile.

Art. 22 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributo degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrata derivata da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente pro tempore in carica.

Art. 23 I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 Bilancio

"L'organizzazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore."

Il Conto consultivo ed il Bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Dal conto consultivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio in chiusura.

Art. 26 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci, nonché volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 Comitato scientifico

Il comitato scientifico è formato da persone esperte nelle diverse discipline delle scienze geologiche e paleontologiche, iscritte e non all'organizzazione avente il compito primario di supervisionare in maniera critica a tutte le attività scientifiche ed editoriali dell'organizzazione garantendo alto rigore scientifico.

Il comitato scientifico pur essendo organo dell'organizzazione può essere consultato per attività scientifiche ed editoriali anche da altri enti od associazioni che ne facciano esclusiva richiesta scritta al presidente dell'organizzazione.

Il comitato scientifico può essere allargato in qualsiasi momento previa deliberazione dell'organo di amministrazione, qualora ne sorga la necessità.

I componenti il comitato scientifico, qualora non iscritti in qualità di soci all'organizzazione non partecipano all'assemblea di tutti i soci.

Art. 34 Responsabile delle collezioni o conservatore

Il conservatore è tenutario dell'inventario dei beni geologici e paleontologici, ed i suoi compiti sono i seguenti:

- tenere costantemente aggiornato l'inventario del patrimonio paleontologico e geologico, nonché l'elenco degli affioramenti;
- registrare su apposito registro tutti gli eventuali spostamenti di reperti che per mostre, esposizioni, prestiti per studio e previa autorizzazione degli organi competenti (sovrintendenza) dovessero andare in altra sede;
- curare la stesura delle relazioni inerenti a tutte le attività strettamente legate a scavi, e ricerche in campagna;
- predisporre e organizzare il gruppo di lavoro per la catalogazione, la schedatura dei reperti e degli affioramenti.

È tenuto a mantenere il più stretto riserbo su risultati di studi, ricerche scientifiche e paleontologiche, proprie dell'organizzazione stessa.

Art. 35 Segretario/tesoriere

L'organo di amministrazione nomina, un Segretario/tesoriere con i seguenti compiti:

- curare la stesura del verbale di ogni assemblea degli associati e di ogni riunione dell'organo di amministrazione;
- aggiornare i libri contabili;
- curare diligentemente la contabilità dell'organizzazione;
- predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'organo di amministrazione entro il mese di ottobre e del conto consultivo da sottoporre all'organo di amministrazione entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo;
- curare i rapporti con gli istituti di credito;
- redigere periodicamente l'inventario dei beni dell'organizzazione. La funzione di segretario/tesoriere è gratuita.

Art. 36 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate per due mandati. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 37 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di iscrizione;

- quote associative e contributo degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato di Enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrata derivata da attività commerciali e produttive marginali; così come indicato all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- raccolta fondi secondo le indicazioni e le modalità contemplate all'art. 7 del D.lgs 117/2017
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione. Ogni operazione finanziaria edisposta con firma del presidente pro tempore in carica.

"L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo."

Art. 38 Scioglimento e devoluzione

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria convocata esclusivamente per tale motivo.

L'organizzazione può venire dichiarata "sciolta" solo se il bilancio economico risulta essere chiuso in parità o in attivo.

Qualora il bilancio economico dovesse essere negativo, è dovere di tutti gli iscritti provvedere in modo equo alla sua copertura finanziaria.

Sarà compito successivo dell'organo di amministrazione espletare gli adempimenti in corso e quelli deliberati dall'assemblea.

Ad avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie il Presidente decreta lo scioglimento dell'organizzazione e lo notifica per iscritto a tutti gli associati, ed a tutti gli organi dell'organizzazione.

"In caso di scioglimento dell'organizzazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati."

Art. 39 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da parte del presidente o da almeno 1/3 degli aderenti all'organizzazione. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti all'organizzazione.

Art. 40 Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Handwritten signature
Finale